



COMUNE DI MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI A
ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICO**

**Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2026**

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Aspetti generali	3
3.	Principi di localizzazione territoriale.....	4
4.	Iter autorizzativo	4
5.	Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica	6
6.	Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica	7
7.	Impegni da parte degli operatori	9
8.	Impegni da parte dell'Ente.....	9
9.	Regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica.....	10
10.	Segnaletica e arredo urbano delle aree di ricarica.....	10
11.	Pubblicità.....	11
12.	Proventi e determinazione tariffa del servizio	11
13.	Energia	11
14.	Modalità e durata della convenzione	11
15.	Modalità di individuazione dei concessionari	12
16.	Tempistiche installazione colonnine di ricarica	12
17.	Assicurazione danno contro terzi	12
18.	Cauzione definitiva.....	13
19.	Report utilizzo delle infrastrutture	13
20.	Standard di gestione e manutenzione del servizio	13
21.	Sospensione temporanea del servizio.....	14
22.	Rimozione impianti e revoca della concessione	14
23.	Penali	14
24.	Non esclusività	15
25.	Disposizioni finali	15

1. Premessa

Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane europee è legato alle emissioni prodotte dai veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi scientifici e dagli indirizzi delle istituzioni europee e nazionali.

La mobilità elettrica costituisce uno strumento fondamentale per la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, per il miglioramento della qualità dell'aria e per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di transizione energetica.

A partire dal 2010 la Commissione Europea ha promosso l'adozione, da parte degli Stati Membri, di misure volte a ad adottare politiche volte a favorire la diffusione della mobilità elettrica, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante.

Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la presenza di una rete capillare, accessibile e interoperabile di infrastrutture di ricarica distribuite sul territorio.

La Legge 7 agosto 2012, n. 134, al Capo IV-bis, ha introdotto disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli Alimentati ad Energia Elettrica (PNIRE), approvato ai sensi dell'articolo 17-septies della Legge n. 134/2012 e successivamente aggiornato, individua gli indirizzi strategici per lo sviluppo omogeneo delle infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2017, recante *“Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”* ha definito la documentazione necessaria da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto ulteriori misure di semplificazione e incentivazione volte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale.

Il presente regolamento si applica in tutti i casi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico o aperto al pubblico, ed è rivolto a tutti gli utenti senza alcuna forma di esclusività, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura.

2. Aspetti generali

Si applicano le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e successive modifiche e integrazioni.

Per punto di ricarica si intende un'interfaccia in grado di ricaricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

Per punto di ricarica di potenza standard si intende un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW installati in abitazioni private o il cui scopo principale non sia la ricarica di veicoli elettrici, e che non siano accessibili al pubblico.

Il punto di ricarica di potenza standard si distingue nelle seguenti tipologie:

1. lenta: potenza pari o inferiore a 7,4 kW;
2. accelerata: potenza superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 Kw.

Per punto di ricarica di potenza elevata si intende un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

Il punto di ricarica di potenza elevata si distingue nelle seguenti tipologie:

1. veloce: potenza superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
2. ultraveloce: potenza superiore a 50 kW.

Per dispositivo di ricarica si intende un'apparecchiatura in grado di erogare il servizio di ricarica tramite uno o più punti di ricarica, comunemente denominata "colonnina di ricarica".

Per infrastruttura di ricarica si intende l'insieme delle strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

3. Principi di localizzazione territoriale

L'individuazione degli stalli da destinare all'installazione di Infrastrutture di ricarica (di seguito IdR), in numero non inferiore a n. 1 colonnina ogni 1000 abitanti, sarà definita con successivo provvedimento della Giunta Comunale, assicurandone una distribuzione equilibrata sul territorio comunale e tenendo conto:

- della popolazione residente;
- della domanda potenziale di utilizzo;
- della effettiva disponibilità di aree di sosta;
- della prossimità a servizi pubblici, attività economiche e luoghi di interesse collettivo;
- della sostenibilità tecnica, urbanistica ed economica.

All'atto della presentazione della domanda, l'operatore dovrà fare riferimento alle localizzazioni individuate dall'Amministrazione comunale.

Con riferimento alle colonnine e ai punti di ricarica installabili, si precisa che ogni infrastruttura dovrà essere dotata di almeno due punti di ricarica e garantire almeno la ricarica a potenza standard.

Fatto salvo quanto sopra, il richiedente potrà formulare soluzioni alternative e/o migliorative in ordine alle caratteristiche delle infrastrutture e alla relativa localizzazione. Tali proposte dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Monteprandone, che ne valuterà la fattibilità.

4. Iter autorizzativo

L'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.

L'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione, concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente, completa di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere presentata mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Monteprandone.

Il Comune, effettuata la verifica e la valutazione della richiesta, come previsto dall'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro 30 (trenta) giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica.

Il canone di occupazione di suolo pubblico, è calcolato, ai sensi del vigente *“Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione, l'autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, esclusivamente sulla superficie occupata dalle infrastrutture di ricarica, con esclusione degli stalli di sosta dei veicoli, che rimangono nella disponibilità pubblica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, e successive modifiche e integrazioni, il Comune potrà prevedere riconoscere agevolazioni sul canone unico patrimoniale, in deroga al citato Regolamento comunale, come specificato al successivo art. 8.

La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà durata pari a 10 anni e potrà essere eventualmente prorogata con provvedimento espresso, per un ulteriore periodo di 10 anni, previa specifica richiesta dell'operatore da presentarsi entro quattro mesi (120 giorni) dalla scadenza della concessione e subordinatamente all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga o di diniego della stessa da parte del Comune, l'operatore sarà tenuto al ripristino dei luoghi, provvedendo direttamente e a proprie spese, nello stato originario, salvo diversi accordi intercorsi con il Comune di Monteprandone.

A seguito dell'approvazione dei progetti e prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà prestare apposita fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria assicurativa a prima richiesta, dell'importo pari a € 1.000,00 per ciascuna infrastruttura da installare su pavimentazione in asfalto e pari a € 2.000,00 per ciascuna infrastruttura da collocare su pavimentazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, autobloccanti, porfido, ecc.) a garanzia di eventuali danni e ripristini del suolo pubblico.

L'operatore dovrà inoltre stipulare idonea polizza di responsabilità civile a copertura di eventuali sinistri e/o danni arrecati a persone, cose o animali, secondo quanto dettagliato all'art. 17.

A corredo della domanda di concessione, il richiedente dovrà produrre la documentazione di seguito elencata, come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, firmata digitalmente da tecnico abilitato, da trasmettere, tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificate dell'Ente.

A. DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO, contenente:

- la descrizione del progetto;
- il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- la scheda tecnica delle colonnine, comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- l'indicazione dei costi complessivi, suddivisi tra quota di investimento e quote relative alla successiva gestione e manutenzione;
- il piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, nel quale siano esplicitati tempistiche, frequenze e tipologie degli interventi necessari a garantire la continuità del servizio, limitando eventuali interruzioni al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività manutentive, nonché l'indicazione del soggetto incaricato della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste.

B. PROGETTO TECNICO, PER OGNI INFRASTRUTTURA, comprensivo di:

- inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti:
 - a. planimetria in scala adeguata, riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 3);
 - b. planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a

stato di fatto, stato di progetto, ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costruttivo:

- planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;
 - planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;
 - planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
 - planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
- c. documentazione fotografica ante operam e foto inserimenti a colori, illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni, datate e firmate;
- d. rappresentazione grafica della segnaletica orizzontale e verticale, effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada e del presente regolamento di cui all'art. 10;
- C. cronoprogramma recante l'indicazione dei tempi di ultimazione dei lavori e di messa in esercizio dell'infrastruttura di ricarica, sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia con riferimento alla regolamentazione dell'area destinata ad ospitare l'infrastruttura e dei relativi stalli di sosta riservati alla ricarica, nonché delle tempistiche previste per il ripristino dei luoghi al termine della convenzione.
- D. RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA, contenente almeno:
- le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.
- E. COPIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA O DI MODIFICA DELLA CONNESSIONE ESISTENTE, completa di:
- schemi impiantistici della rete di alimentazione, con evidenza, da parte di un distributore di energia elettrica, della capacità effettiva della rete di garantire il servizio di ricarica dei veicoli elettrici previsto dal progetto presentato.
- F. PIANO TARIFFARIO COMPLETO DI TUTTE LE TARIFFE RIVOLTE ALL'UTENZA:
- dettagliata relazione illustrativa contenente le tariffe applicate all'utenza e relative modalità di pagamento.

5. Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica

In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e ss.mm.ii., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico e su suolo privato ad uso pubblico possono essere di potenza standard, ossia compresa tra i 3,7 kW e i 22 kW, oppure di potenza elevata, ossia superiore a 22 kW.

Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine, secondo la suddetta classificazione, dovranno rispettare le seguenti dotazioni minime:

- Punti di ricarica a potenza standard (3,7-22 kW): almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli "Tipo 2", con possibilità di integrazione di ulteriori n. 2 prese "Tipo 3A".
- Punti di ricarica a potenza elevata (>22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo "Combo

2" (standard Europeo), CHAdeMO, con possibilità di integrazione di prese fisse/connettori "Tipo 2". Le tipologie Combo 2 e CHAdeMO devono essere presenti sulla singola colonnina.

Oltre alle disposizioni relative alla dotazione minima obbligatoria delle colonnine, le infrastrutture di ricarica da installarsi devono rispondere alle disposizioni legislative vigenti in materia e rispettare le seguenti caratteristiche:

- Soprasuolo: la colonnina di ricarica deve avere un basamento con superficie non superiore a 0,50 mq ed essere collegata a una superficie pari ad almeno 20 mq e almeno due stalli di sosta ad essa dedicati, ciascuno delle dimensioni minime di 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, destinati esclusivamente alla sosta dei veicoli durante le operazioni di ricarica.
- Sottosuolo: deve essere realizzata un'infrastruttura di rete idonea a garantire la fornitura di energia elettrica ai veicoli collegati alla colonnina, nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della tipologia di alimentazione, in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza con il ciglio del marciapiede non inferiore a 50 cm e comunque tale da compromettere la sicurezza e la libera fruizione degli spazi da parte dei pedoni.

Per i punti di ricarica dotati di connettori, deve essere privilegiata, ove le caratteristiche geometriche e dimensionali della sede stradale lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

Si precisa che, per eventuali aree soggette a vincoli di qualsiasi natura (ambientali, paesaggistici, monumentali, archeologici, ecc.), saranno ammissibili esclusivamente strutture aventi caratteristiche di forma e colore coerenti con il decoro del contesto di inserimento, previo parere favorevole degli Enti competenti in materia qualora previsto.

6. Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere, in via prioritaria, a requisiti di interoperabilità, a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendone l'utilizzo a tutti gli utenti senza alcuna forma di esclusività riservata ai soli abbonati dell'operatore intestatario.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

1. *Roaming*: in coerenza con la Direttiva 2014/94/EU gli operatori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione europea nel settore della ricarica di veicoli elettrici.
2. *Accessibilità*: gli operatori si impegnano altresì a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/mobile, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione europea.
3. *Metodi di pagamento*: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori abituali (privati o pubblici), o occasionali, oltre ai sistemi di pagamento adottati dal gestore (app, tessere, ecc.), deve essere garantita la possibilità di pagamento tramite carta di credito contactless o altri sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza obbligo di stipula contrattuale.
4. *Esercizio*: deve essere garantita la possibilità di ricarica anche agli utilizzatori occasionali privi di tessere o non registrati ad alcun servizio, quali, ad esempio, i turisti.

Il sistema di gestione di ciascun operatore dovrà consentire la visualizzazione, tramite mappa su web

propria o di aggregatori esistenti o degli eMSP¹, delle colonnine di ricarica disponibili, nonché la prenotazione delle stesse e la segnalazione di eventuali guasti o malfunzionamenti. Tutte le funzionalità di gestione del servizio di ricarica dovranno essere rese disponibili dal CPO² a tutti gli eMSP che le metteranno a disposizione dell'utente finale, preferibilmente mediante apposita applicazione per smartphone.

Le infrastrutture di ricarica e gli stalli di sosta ad esse connesse sono riservati esclusivamente ai veicoli alimentati ad energia elettrica.

Al fine di garantire un adeguato turnover nell'utilizzo delle infrastrutture di ricarica ed evitare l'occupazione impropria degli stalli dedicati, la sosta è disciplinata secondo i seguenti criteri:

- è vietata la sosta ai veicoli, ancorché alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica.
- la sosta è consentita per un periodo massimo di 90 minuti ai veicoli alimentati ad energia elettrica in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW).
- la sosta è consentita fino a un massimo di 2 ore e 30 minuti, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 kW fino a 22 kW).
- i tempi massimi di permanenza sopra indicati sono stabiliti dal Comune di Monteprandone e potranno essere modificati in funzione dell'evoluzione della domanda di ricarica, dell'offerta di infrastrutture e della consistenza del parco veicolare elettrico.

I dati relativi al numero di utenti, al numero di ricariche effettuate, ai kWh erogati per ciascun utente e per ciascuna infrastruttura, ai tempi di ricarica e allo stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione del Comune di Monteprandone in tempo reale.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente, per tutti i giorni dell'anno e 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico, per le quali dovrà essere assicurato per l'intero periodo di apertura della struttura o dell'area interessata.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere costantemente collegata al centro di controllo dell'operatore.

Dovrà essere garantito il corretto e continuo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato operativo dovrà essere monitorato in tempo reale dall'operatore.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture, dovrà essere data immediata comunicazione agli utenti e al Comune di Monteprandone, mediante notifica all'Ufficio Lavori pubblici e Tecnico-manutentivo. Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, finalizzata alla sicurezza degli utenti, alla riduzione dei guasti e al tempestivo ripristino della funzionalità in caso di malfunzionamento, danneggiamento o atti vandalici.

Dovrà essere adottato un sistema tariffario a consumo, basato sui kWh di energia erogata e sul tempo di utilizzo dell'infrastruttura, anche al fine di disincentivare soste prolungate oltre i limiti consentiti e garantire l'accessibilità del servizio al maggior numero possibile di utenti.

Le tariffe applicate devono essere comunicate agli utenti in maniera chiara, trasparente e preventiva

¹ Electro-Mobility Service Provider (eMSP) "Fornitore di servizi per la mobilità elettrica": offrono servizi per la ricarica di veicoli elettrici; consentono l'accesso a una vasta rete di punti di ricarica in una determinata area geografica, anche con contratti di "roaming" con altri soggetti. Forniscono ai clienti informazioni utili come la posizione e la disponibilità del caricatore, funzionalità di pagamento e altro ancora, garantendo un'elevata soddisfazione del conducente; si possono paragonare ai ben più noti gestori della telefonia mobile.

² Charge Point Operator (CPO) "Operatore del punto di ricarica": sono i soggetti che si occupano di installare e gestire le stazioni di ricarica offrendo servizi di diagnostica, di risoluzione delle eventuali problematiche e di manutenzione.

rispetto all'avvio della sessione di ricarica.

7. Impegni da parte degli operatori

Gli operatori si impegnano a provvedere, a propria cura e spese, direttamente o tramite società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- progettazione delle “Aree dedicate”, comprensive dell'Infrastruttura di Ricarica (IdR) e degli stalli riservati ai veicoli durante l'erogazione del servizio;
- richiesta e ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- installazione delle IdR, che resteranno di proprietà del Concessionario, nelle posizioni individuate con apposito atto della Giunta comunale;
- esercizio e gestione da remoto delle IdR mediante piattaforma dedicata;
- collegamento delle IdR alla rete elettrica pubblica;
- esecuzione di tutti i lavori di ripristino ed esecuzione degli interventi di adeguamento delle aree di sosta dedicate, necessari per l'installazione delle infrastrutture;
- manutenzione delle infrastrutture di ricarica, al fine di garantirne il corretto e continuo funzionamento mediante adeguato piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria;
- esecuzione delle attività di collaudo delle infrastrutture;
- assolvimento di ogni obbligo, onere, tassa e imposta connessi all'installazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica;
- rimozione delle infrastrutture di ricarica e completo ripristino dello stato dei luoghi, con oneri integralmente a carico del concessionario, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali, alla scadenza della concessione o a seguito di richiesta motivata del Comune di Monteprandone per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, motivi di sicurezza, disposizioni normative o prescrizioni amministrative incompatibili con il mantenimento dell'infrastruttura;
- spostamento delle colonnine di ricarica, con oneri integralmente a carico del concessionario, qualora il Comune di Monteprandone, per motivate esigenze funzionali e organizzative, ne richieda la ricollocazione;
- trasmissione al Comune dei dati relativi all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica;
- rispetto integrale delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

8. Impegni da parte dell'Ente

Il Comune di Monteprandone si impegna a:

- mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le porzioni di suolo necessarie all'installazione e all'utilizzo delle Infrastrutture di Ricarica (IdR) per veicoli elettrici, nelle posizioni che saranno individuate e ritenute idonee sotto il profilo funzionale, tecnico e della visibilità;
- concordare con il concessionario, sulla base di specifiche valutazioni tecnico-funzionali, l'esatta localizzazione delle postazioni di ricarica;
- assicurare la necessaria collaborazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all'installazione e alla gestione delle infrastrutture, fermo restando che ogni attività, onere, costo e responsabilità resteranno a carico dei soggetti richiedenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche concordate tra le parti;
- prevedere agevolazioni sul canone di occupazione di suolo pubblico per i punti di ricarica che erogino energia certificata di provenienza da fonti rinnovabili, in deroga all'art. 63 del vigente *“Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione,*

l'autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

In particolare:

- è riconosciuta l'esenzione totale dal canone nel caso in cui l'energia erogata provenga integralmente da fonti rinnovabili certificate;
- è riconosciuta una riduzione del canone in misura proporzionale alla quota di energia certificata proveniente da fonti rinnovabili qualora tale quota sia inferiore al 100%.

A tal fine il concessionario dovrà presentare apposita certificazione attestante la provenienza dell'energia da fonti rinnovabili, ai sensi delle norme vigenti.

9. Regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica

In conformità a quanto previsto dall'art. 158, comma 1, del Codice della Strada, la sosta sulle aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici è disciplinata come segue:

- l'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, esclusivamente ai veicoli elettrici o ibridi plug-in in fase di ricarica, per una durata massima di 2 (due) ore e 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario;
- l'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 7:00, esclusivamente ai veicoli elettrici o ibridi plug-in in fase di ricarica, senza limiti di durata, fatta eccezione per i punti di ricarica a potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
- per i veicoli non in fase di ricarica e non collegati alla colonnina sarà previsto il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.
- il divieto di sosta e di fermata con rimozione si applica altresì ai veicoli elettrici che permangano nell'area di ricarica oltre un'ora dal completamento della sessione di ricarica. Tale limite temporale non si applica nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 7:00, fatta eccezione per i punti di ricarica a potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

I tempi massimi di permanenza sopra indicati sono stabiliti dal Comune di Monteprandone e potranno essere modificati in funzione dell'andamento della domanda di ricarica, dell'offerta infrastrutturale disponibile e dell'evoluzione del parco veicolare elettrico.

10. Segnaletica e arredo urbano delle aree di ricarica

I singoli stalli dovranno essere delimitati, a cura e spese del Concessionario, mediante apposita segnaletica orizzontale costituita da strisce e simboli identificativi della sosta riservata alla ricarica dei veicoli elettrici, realizzati con vernice permanente, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

Dovrà altresì essere installata, sempre a cura e spese dell'operatore, idonea segnaletica verticale, preventivamente concordata con il Comando di Polizia Locale del Comune di Monteprandone.

La segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere mantenuta in perfetto stato di efficienza e conservazione. Il concessionario dovrà provvedere agli eventuali interventi di ripristino o manutenzione entro 3 (tre) giorni dalla richiesta formulata dal Comando di Polizia Locale o dall'Ufficio Lavori pubblici e Tecnico-manutentivo.

11. Pubblicità

Non è consentita l'installazione di pannelli aventi finalità pubblicitarie. È invece ammesso l'utilizzo di grafiche e informazioni strettamente connesse al servizio di ricarica, nonché di elementi identificativi del gestore del servizio.

La pubblicità e/o la "brandizzazione" delle strutture è consentita esclusivamente previa autorizzazione degli uffici competenti qualora la superficie complessiva superi i 400 cmq; al di sotto di tale soglia non è richiesta alcuna autorizzazione.

12. Proventi e determinazione tariffa del servizio

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento derivante dall'erogazione del servizio effettuato tramite le infrastrutture di ricarica installate, i cui ricavi saranno integralmente attribuiti al gestore delle stesse. Quest'ultimo dovrà determinare la tariffa nel rispetto di quanto previsto dai commi 12 e seguenti dell'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni, e della ulteriore normativa vigente in materia.

Le tariffe applicate, nonché ogni eventuale variazione delle stesse, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

13. Energia

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura dell'energia elettrica sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica destinata all'alimentazione degli impianti proveniente da fonti rinnovabili, ai fini della valutazione dell'eventuale agevolazione sul canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico previsto per i punti di ricarica.

Il Comune di Montepreandone si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, mediante richiesta di apposita certificazione o tramite accertamenti presso il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere effettuate sia in sede di offerta sia in qualunque momento nel corso della durata della concessione.

In caso esito negativo delle verifiche, sarà richiesto il pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della situazione accertata.

14. Modalità e durata della convenzione

In applicazione dell'art. 57, comma 14-bis, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni, ciascuna convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata di 10 (dieci) anni.

La convenzione potrà essere prorogata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, per un ulteriore periodo di 10 (dieci) anni, previa specifica richiesta dell'operatore da presentarsi almeno 120 giorni (centoventi) giorni prima della scadenza della concessione e subordinatamente all'approvazione dell'Amministrazione medesima.

Per le opere di connessione intestate al gestore della rete elettrica, resta ferma la durata illimitata dei relativi provvedimenti autorizzativi, fatto salvo quanto previsto nei casi di richiesta di rimozione delle

infrastrutture da parte del Comune.

Alla scadenza della concessione, o in caso di mancata richiesta di proroga ovvero di diniego della stessa da parte del Comune, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla disinstallazione delle infrastrutture di ricarica, al completo ritiro e smaltimento dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte, salvo diversi accordi formalmente intercorsi con il Comune di Monteprandone.

15. Modalità di individuazione dei concessionari

Il Comune, ai sensi dell'art. 57, comma 8, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, procede al rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, richieste ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, purché conformi alle disposizioni nello stesso contenute.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune provvede alla pubblicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza sul proprio sito istituzionale e sulla Piattaforma Unica Nazionale di cui all'art. 8, comma 5, del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Decorso il periodo di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto richiedente.

A parità di caratteristiche tecnico-funzionali delle richieste presentate, il Comune attribuisce priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengano una quota inferiore al 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate nel territorio comunale.

Nel caso in cui le postazioni proposte risultino non disponibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di concordare, in collaborazione con gli operatori interessati, una modifica delle stesse sulla base delle disponibilità presenti sul territorio, nonché di valutare l'individuazione di ulteriori postazioni alternative.

Qualora siano presentate più istanze rispetto alle localizzazioni e il rilascio dell'autorizzazione a favore di più soggetti non risulti possibile ovvero compatibile con la programmazione comunale degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, l'individuazione del soggetto autorizzato avverrà mediante procedura comparativa comparativa ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici.

La procedura comparativa sarà basata su criteri oggettivi, predeterminati e resi noti preventivamente dagli uffici competenti dell'Amministrazione. Essa potrà prevedere la valutazione di elementi migliorativi e di soluzioni progettuali alternative rispetto ai requisiti minimi richiesti, con attribuzione dei punteggi secondo le modalità stabilite negli atti della procedura. Gli affidamenti saranno disposti sulla base della graduatoria finale risultante dalla valutazione comparativa delle proposte pervenute.

16. Tempistiche installazione colonnine di ricarica

Gli operatori si impegnano a installare e mettere in esercizio le colonnine oggetto della propria offerta entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto.

Tale termine non comprende le tempistiche connesse al rilascio di eventuali autorizzazioni e/o pareri necessari.

17. Assicurazione danno contro terzi

Gli operatori dovranno sottoscrivere, prima della stipula della concessione-contratto, idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi all'installazione, manlevando il Comune di Monteprandone da ogni responsabilità, e comprensiva di adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi,

nonché eventuali sinistri e/o danni a persone, cose e animali, per tutta la durata della concessione del suolo pubblico, per un massimale pari a € 5.000.000,00.

La polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi oggetto di assicurazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di efficacia della concessione e cessa a seguito dell'avvenuta verifica della regolare rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza della concessione.

18. Cauzione definitiva

Gli operatori dovranno altresì costituire, prima della sottoscrizione della concessione-contratto, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta, per un importo pari a € 1.000,00 per ogni infrastruttura installata su pavimentazione in asfalto e pari a € 2.000,00 per ogni infrastruttura installata su superfici diverse dall'asfalto (es. autobloccanti, porfido, ecc.), a garanzia di eventuali danni e necessità di ripristini.

La garanzia copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario e cessa di avere efficacia solo a seguito della verifica della regolare rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza della concessione, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali ulteriori danni da parte dell'Ente.

In caso di revoca della concessione per fatto imputabile al Concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Comune di Montepandone, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia dovrà essere integrata ogni qualvolta che il Comune ne abbia disposto l'escussione, anche parziale.

19. Report utilizzo delle infrastrutture

Gli operatori dovranno trasmettere con cadenza semestrale all'Amministrazione un report contenente, per ciascuna colonnina installata, il numero di ricariche effettuate e l'energia erogata espressa in kWh su base giornaliera.

Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti.

Dovrà altresì essere messo a disposizione dell'Amministrazione un applicativo web che consenta la verifica in tempo reale dello stato di funzionamento delle colonnine di ricarica, nonché la registrazione degli eventuali malfunzionamenti e dei relativi interventi di ripristino.

Dovranno inoltre essere resi disponibili i dati relativi allo stato di occupazione delle colonnine di ricarica (libera, occupata, prenotata, ecc.), allo stato di funzionamento (disponibile/non disponibile per guasto o altre cause), e i dati storici relativi all'utilizzo delle infrastrutture (istante inizio ricarica, istante fine ricarica, energia erogata).

I dati sopra indicati dovranno essere messi a disposizione del Comune in formato aperto e riutilizzabile, in un'ottica di open data, al fine di consentirne il libero utilizzo anche da parte di terzi per lo sviluppo di servizi destinati a cittadini e imprese.

20. Standard di gestione e manutenzione del servizio

Qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica tale da pregiudicare l'erogazione del servizio, lo stesso dovrà essere ripristinato entro 3 (tre) giorni lavorativi nel caso in cui nella postazione

sia presente una sola colonnina di ricarica, ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi nel caso in cui nella postazione siano presenti più colonnine di ricarica, di cui almeno una regolarmente funzionante.

Qualora il malfunzionamento sia imputabile a cause esterne chiaramente riconducibili a soggetti terzi, quali atti vandalici o incidenti, il ripristino del servizio dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi nel caso in cui nella postazione sia presente una sola colonnina di ricarica, ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi nel caso in cui nella postazione siano presenti più colonnine di ricarica, di cui almeno una regolarmente funzionante.

21. Sospensione temporanea del servizio

Nel caso in cui si verificano sospensioni del servizio di ricarica dei veicoli elettrici dovute a interventi di manutenzione o lavori stradali, ovvero allo svolgimento di manifestazioni di varia natura (quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni sportive, fiere, ecc.), il Comune di Monteprandone ne darà tempestiva comunicazione al Concessionario, il quale non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo.

22. Rimozione impianti e revoca della concessione

Il Comune, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun obbligo di corresponsione di indennizzi in favore del Concessionario.

Il titolare della concessione che intenda cessare l'attività di ricarica dei veicoli elettrici è tenuto, preliminarmente, a verificare la disponibilità di altro gestore a subentrare nella gestione del servizio, proponendolo al Comune entro 120 (centoventi) giorni dalla data prevista di cessazione.

Il Concessionario è in ogni caso tenuto alla rimozione delle infrastrutture fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In difetto, l'Amministrazione procederà in danno ai sensi di legge.

In caso di mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dal presente regolamento, il Comune dispone la revoca della concessione.

Qualora il Concessionario non provveda alla rimozione degli impianti entro 90 (novanta) giorni dalla revoca della concessione, la rimozione sarà eseguita dal Comune di Monteprandone in danno al concessionario, con addebito delle relative spese e incameramento della cauzione.

23. Penali

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi posti a carico del Concessionario, il Comune effettua controlli periodici, avvalendosi, per le rispettive competenze, del Comando della Polizia Locale.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- I. € 300,00 per ciascun dispositivo di ricarica, in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
- II. € 150,00 per ogni mancato invio del rapporto di cui all'articolo 19 entro il termine prescritto;
- III. € 500,00, per ciascun dispositivo di ricarica, in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 16, con contestuale escussione della fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta a garanzia;
- IV. € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al termine previsto per l'attivazione del servizio di ricarica di cui all'articolo 16, per ciascun dispositivo di ricarica non attivato;
- V. € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti all'art. 20, in caso di mancato ripristino del servizio a seguito di malfunzionamento o atto vandalico dei dispositivi di

ricarica;

- VI. € 500,00 a semestre, nel caso in cui il dispositivo di ricarica risulti inattivo per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, e il Concessionario non abbia fornito adeguata motivazione al Comune di Montepandone;
- VII. € 50,00 per ogni giorno di ritardo, per ciascun stallo di sosta, nel ripristino della segnaletica rispetto ai termini di cui all'art. 10.

Nel caso in cui la violazione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione si protragga per oltre 90 (novanta) giorni per cause riconducibili a responsabilità del Concessionario, l'Amministrazione revoca tutti i provvedimenti adottati e acquisisce i dispositivi di ricarica eventualmente già installati al patrimonio comunale, procedendo altresì all'incameramento della polizza fideiussoria a garanzia.

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui agli articoli 4, 8 e 13, qualora a seguito dei controlli non risultino verificate le condizioni previste, il Comune procederà al recupero del canone di occupazione di suolo pubblico per l'intero periodo di godimento dell'agevolazione, applicando altresì una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo, ai sensi dell'art. 57, comma 10, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa delle inadempienze.

Le penalità applicate, nonché le spese per l'eventuale esecuzione in danno, sono recuperate mediante incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva fino a concorrenza dell'importo dovuto.

L'applicazione delle penali e delle decurtazioni non preclude al Comune la possibilità attivare ulteriori forme di tutela previste dalla normativa vigente.

Il Comune potrà comunque, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, richiedere al Concessionario il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il mancato rispetto, anche parziale, delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta la decadenza della concessione, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario, nonché la facoltà per il Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

24. Non esclusività

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente regolamento con terze Parti o altri Enti Pubblici.

25. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, statali, regionali e dell'Unione europea, con particolare riferimento alla disciplina delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, del Codice della Strada, dei contratti pubblici, dell'occupazione del suolo pubblico, nonché ai vigenti regolamenti comunali.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa sopravvenuta si intendono automaticamente

recepite dal presente Regolamento, senza necessità di formale adeguamento, ove direttamente applicabili.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e sopravvenute norma inderogabili di legge, queste ultime prevalgono.

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.